

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

### Analisi degli articoli

#### Art. 1

Norma di principio che definisce obiettivi e finalità del progetto di legge in attuazione alla disciplina comunitaria nella gestione dei rifiuti urbani e di sostegno delle misure dirette alla riduzione dei rifiuti nella fase di produzione, al recupero mediante la preparazione per il riutilizzo,

al riciclaggio o ad ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso del rifiuto come fonte per produrre energia, per facilitare la transizione verso "un'economia circolare". L'istituzione di un Forum permanente, quale piattaforma per un dialogo continuo fra istituzioni, rappresentanti della società civile, imprese e associazioni ambientaliste costituisce un momento di condivisione delle conoscenze nel settore della gestione dei rifiuti e sul tema dell'economia circolare, senza oneri su bilancio regionale.

Per quanto attiene le disposizioni relative alle azioni individuate per il raggiungimento degli obiettivi hanno natura di indirizzo per la programmazione di interventi già previsti dalla legislazione vigente quali ad esempio il Piano di azione ambientale di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3.

#### Art. 2

La norma definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione della legge.

#### Art. 3

Nella norma vengono introdotte disposizioni normative a sostegno della prevenzione nella produzione di rifiuti, della raccolta differenziata e del riuso dei beni. La metodologia di calcolo elaborata dall'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), nelle more dell'intervento statale, viene assunta anche dalla Regione al fine del calcolo delle rese di raccolta differenziata. In attuazione del principio dell'economia circolare, si stabilisce la massima valorizzazione in termini economici delle frazioni di raccolte in maniera differenziata nel rispetto del principio di prossimità e di una procedura competitiva, privilegiando il recupero di materia a quello di energia; i ricavi derivanti dal conferimento devono essere computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Per la riduzione della produzione dei rifiuti organici, tramite regolamento, i Comuni possono rendere obbligatorio il compostaggio domestico per le utenze in zona agricola o in case sparse. Per quanto attiene al riuso, le disposizioni hanno natura programmatica e rinviando ad una disciplina per il funzionamento dei centri comunali per il riuso. Contiene inoltre alcune precisazioni in ordine alla possibilità di utilizzare l'analisi del ciclo di vita (LCA) nella pianificazione regionale di settore e

disposizioni di principio in ordine al compostaggio domestico e di comunità, alla copertura giornaliera dei rifiuti in discarica.

#### Art. 4

La norma prevede la costituzione presso l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) di un fondo a sostegno delle gestioni meritorie relativamente agli utenti dei comuni che hanno raggiunto una determinata quantità procapite di produzione di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio e a sostegno della trasformazione del servizio con modelli innovativi di raccolta tesi ad incrementare i rifiuti da destinare a riciclaggio nonché per la realizzazione dei centri comunali per il riuso.

Tale fondo viene alimentato da una quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dall'anno 2016 da una quota parte del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi determinata annualmente dalla Giunta regionale, come previsto dall'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (come modificata dal presente progetto di legge), nell'ambito delle autorizzazioni previste dal bilancio regionale, nonché da eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati. Il fondo è attivato e gestito da Atersir, nell'ambito del proprio bilancio, con propri atti amministrativi.

#### Art. 5

La norma, di natura programmatica, definisce aspetti per l'applicazione della misurazione del rifiuto, della tariffazione e di indirizzo per la predisposizione, da parte dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, delle linee guida per la sua applicazione nel territorio regionale.

#### Art. 6

Le disposizioni normative individuano il livello in cui deve avvenire la definizione dei bacini di affidamento con riferimento all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, dettando disposizione in ordine anche ai dati relativi alla gestione del servizio.

#### Art. 7

L'articolo introduce alcune modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 del 1996 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi); i commi da 1 a 8 derivano da sopravvenute disposizioni statali o dalla necessità di introdurre alcune precisazioni e pertanto si tratta di modifiche di carattere normativo.

Al comma 9 sono ridefiniti, alla luce della normativa comunitaria e statale sulla gerarchia dei rifiuti, gli interventi in materia ambientale, a cui viene destinata quota del gettito del tributo speciale nell'ambito delle autorizzazioni previste dal bilancio regionale.

Con le modifiche di cui al comma 10 di questo articolo viene fissato, a decorrere dal 2016, l'ammontare dell'imposta del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, entro i limiti massimi fissati dalla legge statale che lo ha istituito al fine di favorire la minore produzione dei rifiuti e il recupero dagli stessi (art. 3, commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995 n. 549), nelle diverse annualità. Tale disposizione entrerà in vigore nel rispetto di quanto stabilito al comma 29 dell'art. 3 della sopracitata legge n. 549/1995, secondo cui "l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo....".

Al comma 11, attraverso l'introduzione degli articoli 13 bis e 13 ter nella legge regionale n. 31 del 1996, è disciplinato il procedimento per poter beneficiare della riduzione per il conferimento in discarica degli scarti e sovvalli, previsto dalla legge statale istitutiva del tributo.

#### Art. 8

La norma introduce una clausola valutativa, prevedendo una relazione sui risultati da parte della Giunta.

#### Art. 9

Per potenziare i controlli in materia ambientale, con specifico riferimento al controllo del corretto conferimento dei rifiuti urbani, la norma prevede che all'accertamento e alla contestazione delle disposizioni sulle modalità di raccolta contenute nei regolamenti di gestione del servizio, possa provvedere anche il gestore del servizio, tramite i propri dipendenti nominati agenti accertatori.

#### Art. 10

Riguarda la decorrenza dell'applicazione delle modifiche dell'ammontare dell'imposta del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.